

## Processi verbali delle sedute del Consiglio regionale

### XXVII SESSIONE STRAORDINARIA

#### Deliberazione n. 162 del 19 novembre 2001

**OGGETTO: LEGGE REGIONALE** – “Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 30.6.1999, n. 20 – Norme per il funzionamento delle Commissioni sanitarie di cui alla legge 15.10.1990, n. 295”.

	pres.	ass.		pres.	ass.
1 - Antonini Carlo	✓		16 - Liviantoni Carlo	✓	
2 - Baiardini Paolo		✓	17 - Lorenzetti Maria Rita		✓
3 - Bocci Gianpiero	✓		18 - Melasecche Germini Enrico		✓
4 - Bonaduce Giorgio	✓		19 - Modena Fiammetta		✓
5 - Bottini Lamberto		✓	20 - Monelli Danilo	✓	
6 - Brozzi Vannio	✓		21 - Pacioni Costantino	✓	
7 - Crescimbeni Paolo		✓	22 - Renzetti Francesco		✓
8 - Di Bartolo Federico	✓		23 - Ripa Di Meana Carlo	✓	
9 - Donati Maurizio		✓	24 - Rosi Maurizio		✓
10 - Fasolo Marco	✓		25 - Rossi Luciano		✓
11 - Finamonti Moreno	✓		26 - Sebastiani Enrico		✓
12 - Girolamini Ada	✓		27 - Spadoni Urbani Ada		✓
13 - Gobbini Edoardo	✓		28 - Tippolotti Mauro	✓	
14 - Laffranco Pietro	✓		29 - Vinti Stefano	✓	
15 - Lignani Marchesani Giovanni Andrea	✓		30 - Zaffini Francesco		✓

**PRESIDENTE:** Carlo LIVIANTONI

**CONSIGLIERI SEGRETARI:** Marco FASOLO

**ESTENSORE:** Seriana MARIANI

**VERBALIZZANTE:** Adriano PANFILI



OGGETTO N. 5

DELIBERAZIONE N. 162 DEL 19 NOVEMBRE 2001

**LEGGE REGIONALE** – “Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 30.6.1999, n. 20 – Norme per il funzionamento delle Commissioni sanitarie di cui alla legge 15.10.1990, n. 295”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 30.6.1999, n. 20 - Norme per il funzionamento delle Commissioni sanitarie di cui alla legge 15.10.1990, n. 295” depositato alla Presidenza del Consiglio regionale con nota prot. 2520 del 9.10.2001 e trasmesso alla III Commissione Consiliare Permanente in data 9.10.2001 (ATTO N. 881);


VISTO il parere della III Commissione Consiliare Permanente espresso nella seduta dell'8 novembre 2001, e udita la relazione della medesima illustrata dal relatore Presidente Giorgio Bonaduce (ATTO N. 881/BIS);

VISTA la legge 15 ottobre 1990, n. 295 “Modifiche ed integrazioni all'art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti”;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;

VISTA la legge regionale 30 giugno 1999, n. 20 “Norme per il funzionamento delle Commissioni sanitarie di cui alla legge 15.10.1990, n. 295”;



VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno del Consiglio regionale;

con votazione unica all'unanimità dei voti, espressi  
nei modi di legge dai 17 Consiglieri presenti e votanti

### DELIBERA

- di approvare la legge regionale, concernente: "Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 30.6.1999, n. 20 – Norme per il funzionamento delle Commissioni sanitarie di cui alla legge 15.10.1990, n.295" composta di n. 2 articoli nel testo che segue:

#### Art. 1

(Modificazione dell'art. 2)

All'art. 2 della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, la lettera c) è soppressa;
- b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"3. I Direttori Generali delle Aziende UU.SS.LL., in base al numero delle richieste ed effettive necessità, istituiscono una o più commissioni mediche incaricate di effettuare gli accertamenti sanitari relativi alle minorazioni di cui all'art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104."


#### Art. 2

(Modificazione dell'art. 3)

All'art. 3 della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la lettera c) del comma 2, è così sostituita:

"c) per gli accertamenti di cui all'art. 2, comma 3, da due medici dipendenti dell'Azienda Sanitaria Locale o convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, uno dei quali scelto tra gli specialisti in



psichiatria, nonché da un operatore sociale e da un esperto dell'area specialistica riferita al caso da esaminare, in servizio presso le Aziende Sanitarie Locali.”

b) il comma 7, è così sostituito:

“7. Alle nomine di cui alla lettera b) del comma 2, provvede il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale nel cui territorio è ricompreso il Comune capoluogo di provincia, di concerto con i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali il cui territorio è ricompreso nell'ambito provinciale di riferimento.”

c) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

“8. Alle nomine di cui al comma 3 dell'art. 2 provvedono i Direttori Generali delle Aziende UU.SS.LL., in base al numero delle richieste ed effettive necessità.”

L'ESTENSORE

*Dott.ssa Seriana Mariani*

*Seriana Mariani*